

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO NEI CORSI DI STUDIO

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa nazionale vigente, i criteri, le modalità e le procedure per il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio di cui all'art. 3 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, compresi quelli relativi alle attività di tutorato e a quelle di cui all'art. 6, c. 1 del D.M. 270/2004, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dai decreti ministeriali in materia di requisiti necessari dei corsi di studio.

Art. 2 Programmazione didattica e assegnazione dei compiti didattici

1. I Consigli di dipartimento, nel rispetto della normativa vigente, adottano ogni anno accademico una delibera sulla programmazione didattica nella quale sono indicate per ciascuna attività formativa il settore scientifico-disciplinare, i crediti formativi, l'impegno didattico e il periodo di svolgimento dell'insegnamento.
2. I Consigli di dipartimento, in base alla programmazione didattica, attribuiscono gli incarichi di insegnamento provvedendo in via prioritaria ad assegnare il carico didattico istituzionale ai professori di ruolo, secondo la normativa vigente, corrispondente ad almeno due insegnamenti, compatibilmente comunque con il numero di CFU assegnati agli insegnamenti nel percorso formativo e in modo da garantire il rispetto dei requisiti necessari di docenza fissati dai decreti ministeriali.
3. Ai ricercatori a tempo indeterminato che afferiscono al dipartimento possono essere affidati, previo consenso, a titolo gratuito corsi o moduli curriculari, entro il limite orario fissato dall'art. 32 del DPR 382/80, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 23, c. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e 11 *quater* del D.L. 21 aprile 1995, n. 120 convertito nella legge 21 giugno 1995, n. 236
4. In caso di indisponibilità di docenti individuati ai sensi dei commi precedenti, i Dipartimenti provvedono ad assegnare corsi o moduli curriculari a titolo gratuito a seguito di pubblicazione di apposito avviso di vacanza rivolto al personale docente dell'Ateneo appartenente allo stesso settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento o a settore affine nell'ambito del medesimo settore concorsuale così come previsto dall'art. 15 della L. 240/2010. Ai ricercatori di ruolo dell'Ateneo si applica quanto previsto dal c. 3. Le domande dei professori devono essere corredate dell'autorizzazione del Direttore del Dipartimento di appartenenza, sulla base degli impegni didattici assunti dal docente nei corsi di studio del Dipartimento medesimo. Resta fermo quanto previsto dall'art. 6, c.11 della L. 240/2010.
5. Esperita senza esito la procedura di cui al comma 4 i Dipartimenti, nei limiti delle risorse precedentemente assegnate dal Consiglio di Amministrazione e nel rispetto del codice etico, deliberano il ricorso a un bando finalizzato all'attribuzione di affidamenti a titolo oneroso destinato ai soli ricercatori di ruolo dell'Ateneo secondo le procedure di cui al Titolo I, ai sensi dell'art. 6, c. 4 della legge 240/2010.

6. In caso di esito negativo della procedura di cui al c. 5, si procede, previa pubblicazione di apposito bando, ad affidamento a titolo oneroso a professori universitari secondo le modalità di cui al Titolo I ovvero al conferimento di incarichi di insegnamento secondo le modalità previste al Titolo II.
7. Le delibere di cui al comma 5 e 6 dovranno precisare l'oggetto e la durata dell'incarico, le modalità di svolgimento, nonché l'ammontare del compenso commisurato all'impegno previsto.

TITOLO I
Affidamenti

Art. 3
Destinatari e procedure

1. Possono essere destinatari degli affidamenti a titolo oneroso, previa valutazione comparativa dei candidati:
 - a) professori ordinari e associati, salvo il caso di cui al c. 5 dell'articolo 2;
 - b) ricercatori universitari nel caso di cui al c. 5 dell'art. 2, nonché assistenti del ruolo ad esaurimento, professori incaricati stabilizzati, tecnici laureati di cui all'art. 50 del D.P.R. 382/80 che abbiano svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della legge 341/90.
2. Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento, ai professori incaricati stabilizzati e ai tecnici laureati di cui al precedente comma nonché nel caso di cui all'art. 2, c. 3, è attribuito il titolo di "professore aggregato" relativamente all'anno accademico in cui hanno svolto incarichi didattici. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli.
3. Possono partecipare alle selezioni per affidamenti di cui al comma 1 lett. a) i professori che attestino che il carico didattico di cui al bando è ulteriore rispetto ai limiti di cui all'art. 2, c. 2. I ricercatori partecipano alle procedure di cui al comma 1 lett. b) previa attestazione che il predetto impegno didattico è ulteriore rispetto al limite orario di cui all'art. 2, c. 3. In tal caso il compenso previsto è corrisposto previa acquisizione della attestazione del Direttore del Dipartimento relativa alle attività svolte nell'anno accademico secondo quanto disposto dal periodo precedente.
4. Alle procedure per affidamenti si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 9.
5. La misura dei compensi degli affidamenti previsti nel presente articolo è determinata sulla base dei criteri fissati dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO II
Contratti per attività di insegnamento

Art. 4
**Conferimento di incarichi didattici e di tutorato ai sensi
dell'art. 23, comma 2 della Legge 240/10**

1. Per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, ai sensi dell'articolo 23, comma 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, i Dipartimenti possono conferire, mediante contratti a titolo oneroso, incarichi di insegnamento a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.
2. I contratti di cui al precedente comma, hanno durata non inferiore a un anno accademico rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, previa valutazione positiva del Consiglio del Corso di studio.

Art. 5

Conferimento di incarichi didattici ai sensi dell'art. 23, comma 1 della Legge 240/10

1. L'Università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, su proposta di un Dipartimento, può stipulare contratti per attività di insegnamento con esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo *curriculum* scientifico o professionale, che siano dipendenti di altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi.
2. I predetti contratti, se a titolo gratuito, possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, fermi restando i requisiti richiesti.
3. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo secondo i criteri definiti in merito dagli Organi di Governo competenti.
4. I contratti sono stipulati dal Rettore, previa verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale del candidato da parte del Nucleo di valutazione.
5. I contratti di cui al presente articolo con durata pari ad un anno accademico, possono essere rinnovati annualmente, previa valutazione positiva del Consiglio del Corso di studio, per non più di quattro volte. La proposta, adeguatamente motivata, deve dare atto delle ragioni della scelta.

Art. 6

Conferimento diretto per chiara fama ai sensi dell'art. 23, comma 3 della Legge 240/10

1. Al fine di favorire i processi di internazionalizzazione, il Rettore, previo parere del Senato Accademico e pubblicizzazione del *curriculum* del candidato nel sito internet di Ateneo, propone al Consiglio di Amministrazione l'attribuzione di insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama che si distinguono in modo prioritario per il coordinamento e la responsabilità di progetti di ricerca a livello internazionale, nell'ambito delle disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati *ad hoc* da privati, imprese o fondazioni.
2. I predetti contratti, a titolo oneroso, sono stipulati dal Rettore.
3. Il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, previa definizione di criteri, sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre Università europee.
4. I contratti di cui al presente articolo con durata pari ad un anno accademico, possono essere rinnovati annualmente, previa valutazione positiva del Consiglio del Corso di studio, per non

più di quattro volte. La proposta, adeguatamente motivata, deve dare atto delle ragioni della scelta.

Art. 7

Diritti e doveri dei soggetti incaricati

1. La partecipazione alle riunioni degli organi accademici dei titolari di incarichi di insegnamento nominati ai sensi del presente Titolo è disciplinata dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
2. I titolari si impegnano a tenere un registro telematico aggiornato, secondo modalità definite dall'Amministrazione, in cui annotare e sottoscrivere i dati relativi all'attività didattica svolta.
3. Oltre allo svolgimento personale delle attività didattiche, nel rispetto delle modalità, degli orari e dei programmi stabiliti, i titolari di insegnamento partecipano alle commissioni di verifica del profitto e dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio da parte degli studenti
4. Possono partecipare ai gruppi e ai progetti di ricerca dell'Università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e svolgere attività di ricerca presso l'Ateneo.
5. I contratti devono prevedere la risoluzione automatica del rapporto nei seguenti casi:
 - a) ingiustificato, mancato o ritardato inizio dell'attività;
 - b) ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a cinque giorni. Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovuti a gravi motivi debitamente comprovati;
 - c) verificarsi di una delle situazioni di incompatibilità previste dal successivo articolo.

Art. 8

Regime delle incompatibilità

1. Non può essere titolare di incarichi per lo svolgimento di attività didattica, ai fini del presente Regolamento, il personale tecnico-amministrativo. Sono fatte salve le altre incompatibilità fissate dalla normativa vigente.
2. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni, l'Ateneo potrà procedere alla stipula del contratto previo rilascio da parte dell'Amministrazione di appartenenza di apposito nulla-osta ai sensi della normativa vigente.

Art. 9

Procedura selettiva

1. La procedura di selezione è indetta nel rispetto delle norme del codice etico di Ateneo con pubblicazione di apposito bando che deve riportare:
 - a) la descrizione dell'attività, l'indicazione del settore scientifico-disciplinare ed il numero dei crediti formativi corrispondenti;
 - b) il numero delle ore di didattica frontale e delle ulteriori attività, oltre al monte orario complessivo;
 - c) la durata del contratto e gli impegni didattici connessi all'incarico;
 - d) il corrispettivo eventualmente previsto;
 - e) i termini e le modalità di presentazione delle domande e dei titoli;
 - f) i criteri e le modalità per la valutazione comparativa dei candidati, tenuto conto che il possesso del titolo di dottore di ricerca, dell'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della

legge 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituiscono titoli preferenziali ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti.

2. Il bando è pubblicato sul sito di Ateneo.
3. Il termine di scadenza dei bandi non deve essere inferiore a sette giorni lavorativi, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando sul sito di Ateneo.
4. Gli interessati presentano domanda di ammissione in carta libera secondo quanto stabilito nel bando. Alla domanda devono essere allegati i seguenti titoli ai quali sarà data pubblicità sul sito del Dipartimento:
 - a) *curriculum vitae et studiorum* con particolare riferimento ai titoli professionali, scientifici ed accademici attinenti al profilo da ricoprire;
 - b) elenco delle pubblicazioni;
 - c) nulla-osta per i soggetti che svolgono attività all'interno dell'Ateneo;
 - d) autorizzazione ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i soggetti esterni all'Università, se dipendenti pubblici.
5. Per ogni procedura selettiva il Direttore di Dipartimento nomina una commissione composta da tre membri scelti fra i docenti, ove possibile, appartenenti al settore scientifico-disciplinare dell'attività oggetto della selezione ovvero al settore concorsuale o macro-settore concorsuale di riferimento. Qualora non sia possibile individuare i membri, in quanto non presenti nell'organico dell'Ateneo, la valutazione della domanda è effettuata direttamente dal Consiglio di Dipartimento secondo quanto previsto nel periodo precedente. In caso di più selezioni per lo stesso settore scientifico-disciplinare o per insegnamenti tra loro affini si procede alla nomina di un'unica Commissione.
6. Dell'esito della procedura selettiva viene garantita adeguata pubblicità mediante affissione all'albo di Ateneo e pubblicazione sul sito del Dipartimento.

Art. 10

Criteri e modalità di selezione

1. Costituiscono titoli da valutare ai fini della selezione:
 - a) *curriculum* dei candidati con riferimento al settore scientifico-disciplinare inerente l'attività didattica da svolgere;
 - b) titoli di studio: laurea, dottorato di ricerca, *master* specifici, assegni di ricerca;
 - c) pubblicazioni scientifiche, in base alla loro pertinenza rispetto ai contenuti dell'insegnamento oggetto del bando;
 - d) pregressa attività didattica e professionalità acquisita, con particolare preferenza per la materia oggetto del bando;
 - e) svolgimento di attività di ricerca in Italia o all'estero.

Art. 11

Modalità di conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi vengono conferiti con contratto di diritto privato stipulato dal Direttore di Dipartimento, salvo nei casi di cui agli artt. 5 e 6 in cui sono sottoscritti dal Rettore.
2. La stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 240/2010 non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
3. Nel contratto di cui al comma 1 devono essere indicati:

- a) l'anno accademico di riferimento;
- b) la tipologia del corso da svolgere e le attività ad esso collegate;
- c) il compenso eventualmente previsto.

Art. 12

Trattamento economico

1. Il trattamento economico è determinato nel contratto, sulla base dei parametri definiti dal Consiglio di Amministrazione. Per i contratti di relativi ad incarichi didattici di cui all'art.4 il trattamento economico è fissato con Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Nel caso in cui le ore svolte dal docente siano inferiori a quelle previste, il compenso verrà riparametrato in base alle ore effettivamente svolte.
3. La liquidazione è subordinata alla compilazione on line del registro delle attività didattiche.

Art. 13

Trattamento previdenziale e assicurativo

1. Ai contratti di cui al presente regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della legge 08/08/1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore ai docenti incaricati nell'ambito dell'espletamento della loro attività.

Art. 14

Incarichi per esercitazioni e conduzioni di laboratorio

1. Gli incarichi di cui al presente articolo ai sensi dell'art. 5 del D.M. 8 luglio 2008 rimangono disciplinati dal D.M. 242/98.
2. Le esercitazioni e le conduzioni di laboratorio sono attività di supporto all'insegnamento o al corso di studio e sono finalizzate all'acquisizione di esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico. Il soggetto incaricato che svolge le attività di cui sopra è coordinato da un docente titolare di insegnamento.
3. I Dipartimenti, in sede di programmazione delle attività didattiche, deliberano le esigenze di conferimento degli incarichi di cui al presente articolo e procedono all'emanazione del relativo bando di valutazione che assicuri la pubblicità degli atti, la verifica dei requisiti e della professionalità richiesti.
4. Il conferimento degli incarichi avviene mediante stipula di un contratto di natura occasionale o libero professionale di durata massima annuale e rinnovabile annualmente, fino a coprire un arco di tempo complessivo non superiore a sei anni accademici ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 242/98 con apposita delibera degli organi competenti. Tali incarichi non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
5. Il trattamento economico è quello previsto e determinato dagli organi accademici.

Art. 15
Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento emanato con D.R. n. 798/09 del 28.7.2009 successivamente modificato con D.R. n. 864/09 del 7.9.2009.
2. Ai fini del rinnovo dei contratti di cui agli artt. 4, c. 2, 5, c. 5 e 6, c. 4 si computano gli anni già svolti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 16
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo ufficiale dell'Ateneo.